



TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

email: protocollo@sanrossore.toscana.it

PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero 24 Del 16-04-2019

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO
SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI E LEGAMBIENTE PISA -
APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile alle ore 16:00, nella sala delle adunanze dell'Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:

MAFFEI GIANNI	CARDELLINI	P	GIUDICEANDREA ANGELA	P
BANDECCHI MAURIZIO		P	MARIA PIA	P
FRATI SARA		P	PALLA GRAZIELLA	P
GHIONZOLI ANTONIO		P	PERINI STEFANO	P
			VERDIANELLI FRANCESCO	A

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la PRESIDENZA il Dott. MAFFEI CARDELLINI GIANNI.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GADDI RICCARDO.

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

email: protocollo@sanrossore.toscana.it

PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI E RICHIAMATI i seguenti disposti normativi e di legge:

- Legge regionale n. 61 del 13/12/1979 che ha istituito l'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
- Legge 06 dicembre 1991 n° 394 e successive modificazioni;
- Legge 8 aprile 1999 n. 87 che ha trasferito dal demanio dello Stato alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, la quale dal 01.01.1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
- Legge regionale 17 marzo 2000 n. 24 e ss.mm.ii che ha disciplinato l'amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta di San Rossore, individuando, all'art. 2, nell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il soggetto cui sono delegate le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti tale gestione;
- Convenzione tra la Giunta Regionale Toscana, l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e l'Ente Terre di Toscana stipulata in data 08/04/2014, a norma dell'art. 8, comma 1, della sopra citata L.R. 24/2000, come modificata dalla L.R. 80/2012, disciplinante la gestione della Tenuta di San Rossore;
- Legge regionale n. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n.24/1994 , alla L.R. n. 65/1997 , alla L.R. N. 24/2000.";
- DLgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

VISTO lo Statuto dell'Ente parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.10 del 29/01/2003, pubblicato sul B.U.R.T. n. 9 del 26/02/2003;

VISTO Regolamento dei Contributi approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 24 del 26/06/2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019, esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2019-2021;

VISTA la richiesta di Legambiente Pisa con sede in Via S. Lorenzo, 38 - Pisa, ns. prot. n. 2699 del 28.02.2019, di poter svolgere, in continuità con gli anni passati, presso la Tenuta di San Rossore attività di lavoro volontario nei mesi di Luglio e Agosto 2019 per un periodo di n. 4 settimane di attività effettiva, oltre a n. 2 settimane di allestimento prima e di sistemazione dopo l'uso, proponendo la stipula di una convenzione per lo svolgimento di campi di volontariato della durata di anni n. 5 (cinque) dal 2019 al 2023, prevedendo un rimborso per le spese vive di € 3.000,00 all'anno;

RICHIAMATE:

- la Delibera n. 59 del 23/07/2012 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente prende atto della Relazione tecnica dell'Ufficio Foreste, allegata alla delibera stessa, dalla quale emerge come il lavoro volontario condotto dal Circolo Legambiente Pisa fin dal 2002 abbia

Copia DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 16-04-2019



TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

email: protocollo@sanrossore.toscana.it

PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

un apprezzabile ritorno in termini di conoscenza, rispetto e tutela dell'intero territorio del Parco (in particolare degli ecosistemi boscati del Parco), in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente parco e con un risparmio economico complessivo per l'Ente;

- la Delibera n. 12 del 14/04/2014 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco aveva espresso la volontà di attivare una convenzione triennale con il Circolo Legambiente Pisa, per lo svolgimento di campi estivi di volontariato durante i quali sono stati messi in atto numerosi interventi di restauro naturalistico degli habitat della Tenuta di San Rossore;
- la Determina n. 388 del 19.06.2014 con la quale veniva approvata la Convenzione triennale con il Circolo Legambiente Pisa, prevedendo la concessione di un rimborso spese di € 2.000,00 annui alla stessa Associazione;
- la Convenzione, ns. rep. N. 446/2014, tra la Legambiente Pisa e l'Ente Parco relativa allo svolgimento di campi estivi di volontariato ambientale con uso temporaneo di un locale sito nella Tenuta di San Rossore, scaduta nel 2016, e considerato che, stante la situazione dell'Ente, non è stato possibile rinnovare la Convenzione stessa come richiesto dal Circolo Legambiente Pisa;
- la Determina n. 357/2017 con la quale si autorizzava la spesa per lo svolgimento dei campi di volontariato estivi per l'anno 2017 a favore del Circolo Legambiente Pisa avente sede in via San Lorenzo n. 38 – Cap. 56100 Pisa per un importo complessivo di € 2.000,00;
- la Delibera del C.D. n. 39 del 31.07.2018 con la quale si disponeva a favore di Legambiente Pisa l'uso a titolo gratuito di un appartamento dove collocare i volontari dei campi estivi e un contributo di € 3.000,00 a titolo di rimborso per le spese vive;

PRESO ATTO della Relazione Tecnica (all. sub. lett. A) predisposta dalla Dr.ssa Francesca Logli circa le attività di volontariato che Legambiente Pisa ha svolto nella Tenuta di San Rossore nei mesi di Agosto degli anni tra il 2008 e il 2018 e della relativa valutazione complessiva positiva;

PRESO ATTO inoltre della nota, di cui agli atti, della Dott.ssa forestale Francesca Logli che conferma anche per il 2019 lo svolgimento delle medesime attività dell'anno 2018:

- controllo Ailanto nei boschi della Tenuta (con pratiche manuali consolidate e in atto e verificate dal 2006);
- taglio manuale rovi per consentire manutenzione recinzioni nella Tenuta;
- piccoli interventi naturalistici nell'area di Poggio di Mezzo (estirpazione erbe infestanti, manutenzione canali di collegamento ecologico)
- rimozione/ripristino shelter da zone di rimboschimento
- pulizia della spiaggia con censimento dei rifiuti (nelle 2 aree sperimentali degli anni scorsi, sbocco via delle Marinette e foce Arno).;

RITENUTO di dover autorizzare, anche in base alla suddetta relazione tecnica, lo svolgimento delle attività di volontariato sopra elencate considerate necessarie, rilevando che la mancanza di continuità negli interventi di restauro naturalistico provocherebbe un grave danno ambientale e dell'habitat naturale, in quanto il controllo delle specie invasive (ailanto), svolto dai dai volontari di Legambiente fin dal 2006, si fonda sulla continuità di intervento sulle stesse aree per diversi anni consecutivi poiché un solo anno di discontinuità provocherebbe la ricrescita della specie invasiva stessa;



TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

email: protocollo@sanrossore.toscana.it

PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

CONSIDERATA inoltre la richiesta di contributo, a titolo di rimborso delle spese vive relative alla gestione dei campi, con una quota di € 3.000.00 per l'anno 2019;

VISTA inoltre la necessità di far alloggiare i volontari in una struttura adeguata, come avvenuto nelle annualità precedenti, riservando un alloggio per un periodo di 6 settimane, n. 4 di attività e n. 2 di allestimento prima e la sistemazione dopo l'uso, nei mesi di Luglio e Agosto;

VISTO l'art.55 della Legge n. 117/2017 che stabilisce che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

VISTO l'art. 56 del d.lgs n.117/2017 che inoltre conferma che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

VISTO l'art. 6 del Regolamento dei Contributi approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.24 del 26/06/2018, che testualmente recita : *"1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:*

- a) *non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Ente Parco;*
- b) *significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione dei valori paesaggistici, ambientali, dell'immagine dell'Ente Parco e del suo territorio nonché della comunità locale;*
- c) *assenza di lucro;*
- d) *identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;*
- e) *realizzazione nel territorio dell'Ente Parco o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio di competenza, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Parco, del suo prestigio, cultura, storia e territorio;*

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Ente Parco può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:



TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

email: protocollo@sanrossore.toscana.it

PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio dell'Ente Parco e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della comunità del Parco e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

RICHIAMATO l'art. 8 c. 2 del suddetto Regolamento dei Contributi relativo alla richiesta congiunta di vantaggi economici e contributi;

CONSIDERATO che, a norma dell'art 12 del suddetto Regolamento dei Contributi il soggetto beneficiario è tenuto a presentare un documento riepilogativo e una rendicontazione dell'iniziativa, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del progetto, corredati dai risultati acquisiti a seguito del progetto e/o iniziativa che ha beneficiato del contributo da parte dell'Ente Parco, qualora si tratti di contributi di importo superiore a € 1.000,00 soglia stabilita dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e informazione dell'azione amministrativa, con particolare riferimento a progetti riguardanti la valutazione, il monitoraggio e lo studio in generale degli aspetti ambientali, storico - archeologico, faunistici e vegetazionali di maggior interesse dell'area protetta, in funzione dei suoi fini istituzionali; la mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta l'esclusione dalla eventuale concessione di qualsiasi forma di beneficio per l'anno successivo;

CONSIDERATO che i campi di volontariato sono da anni inseriti in un disegno conservazionistico di habitat e specie protette dal Parco incentrato sul controllo delle specie infestanti;

CONSIDERATO che il Circolo Legambiente Pisa è un'associazione ambientalista di interesse nazionale riconosciuta ai sensi della L. 349/86, non ha fini di lucro (art. 2 Statuto "Legambiente Pisa") e persegue le finalità istitutive di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in linea con le finalità istitutive dell'Ente Parco;

VISTA la bozza di Convenzione (all. sub. lett. B);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio "Finanze e Bilancio";

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:



TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

email: protocollo@sanrossore.toscana.it

PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

1. di aderire alla proposta pervenuta dal Circolo Legambiente Pisa, ns. prot. n. 2699 del 28.02.19, autorizzando, in base alla Relazione tecnica citate in premessa (all. sub. lett. A), in continuità con gli anni passati, presso la Tenuta di San Rossore le attività di lavoro volontario nei mesi di Luglio e Agosto per un periodo complessivo effettivo di n. 4 settimane;
2. di approvare la bozza di convenzione (all. sub. lett. B);
3. di concedere, a norma degli artt. 56 e 57 della Legge n. 117/2017 “Codice Terzo Settore” e a norma degli artt. 6 e 12 dell’attuale Regolamento dei Contributi dell’Ente, approvato con Del. CD n. 24/2018, un contributo pari € 3.000,00 onnicomprensive, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a favore del Circolo Legambiente Pisa, con sede in via San Lorenzo n. 38 – Cap. 56100 Pisa, per lo svolgimento dei campi di volontariato estivi per l’anno 2019;
4. di concedere a norma dell’art. 8 dell’attuale Regolamento dei Contributi dell’Ente l’uso temporaneo di un alloggio situato all’interno della Tenuta di San rossore in loc. Cascine Vecchie;
5. di attestare la copertura finanziaria pari ad € 3.000,00, imputandola al Bilancio Economico Previsionale 2019
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sovvenzioni, contributi – ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e dell’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 s.m.i;
7. di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - a. Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
 - b. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale data acquista efficacia e pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21 quater della Legge 241/1990.

Con la seguente votazione:

- presenti n. 7
- astenuti n. 0
- votanti n. 7
- a favore n. 7
- contrari n. 0



TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

email: protocollo@sanrossore.toscana.it

PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

F.to IL PRESIDENTE
MAFFEI CARDELLINI GIANNI

F.to IL SEGRETARIO AMM.VO
VERGARI PATRIZIA

F.to IL DIRETTORE
GADDI RICCARDO

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto è Vergari Patrizia

REGIONE
TOSCANA



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI



TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

email: protocollo@sanrossore.toscana.it

PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it